

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

C§(2012) 3127

del 15/05/2012

che stabilisce che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REC 01/10)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 dicembre 2009, trasmessa dalla Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea con lettera del 12 gennaio 2010 e pervenuta alla Commissione europea il 15 gennaio 2010, le autorità spagnole hanno chiesto se il rimborso dei dazi all'importazione fosse giustificato nel caso preso in esame, ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, nelle circostanze di seguito descritte.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Il 20 ottobre 2005, una società spagnola, in prosieguo il “ricorrente”, ha presentato una dichiarazione d’importazione per l’immissione in libera pratica di biancheria da letto della sottovoce 6302 2290 della nomenclatura combinata (NC), inviata dagli Emirati Arabi Uniti (EAU) nell’Unione europea. La merce è stata dichiarata come originaria degli EAU.
- (3) In virtù dell’articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, i prodotti scortati da un certificato di origine “Form A” rilasciato dalle autorità competenti degli EAU potevano beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) all’atto dell’immissione in libera pratica.
- (4) L’immissione in libera pratica nell’Unione europea dei prodotti tessili rientranti nella sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93³, era, all’epoca dei fatti, soggetta all’attestazione dell’origine in una delle forme e secondo le modalità definite nel regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 relativo alle attestazioni d’origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata immessi in libera pratica nell’Unione europea, nonché alle condizioni cui è subordinata l’accettazione di tali attestazioni⁴.
- (5) Le dogane spagnole hanno accettato la dichiarazione in dogana d’immissione in libera pratica della merce e hanno concesso il trattamento tariffario preferenziale, nonostante che la dichiarazione non fosse accompagnata da un certificato di origine “Form A”, quando nel riquadro 36 della stessa dichiarazione era stato inserito il codice 200, corrispondente ad una richiesta di applicazione del SPG.
- (6) All’epoca dei fatti, il Consiglio aveva istituito, con regolamento (CE) n. 397/2004, un dazio antidumping definitivo del 13,1% sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria del Pakistan classificabile sotto taluni codici NC, compresa la sottovoce 6302 2290.
- (7) Dal 28 aprile al 13 maggio 2007 una missione di cooperazione amministrativa costituita da rappresentanti dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e di taluni Stati membri si è recata negli EAU per indagare sulle esportazioni verso l’Unione europea di biancheria da letto dichiarata come originaria degli EAU e sospettata di essere originaria del Pakistan.
- (8) Nell’ambito di queste indagini, è stato accertato che il ministero dell’economia degli EAU aveva rilasciato ad esportatori degli EAU 160 certificati di origine EAU non preferenziale relativi a prodotti tessili, tra cui figurava un certificato recante il numero AE50301156, emesso il 26 settembre 2005 e corrispondente alla dichiarazione del ricorrente di cui si tratta nel presente caso (DAU-4611-5-433806).

³ GU L 275 dell’8.11.1993, p. 1.

⁴ GU L 202 del 18.7.1998, p. 11.

- (9) L'OLAF ha concluso che le società esaminate (tra cui figurava la società che aveva ottenuto il certificato tessile di origine non preferenziale per l'operazione in questione) avevano fornito informazioni inesatte e ingannevoli alle autorità del paese esportatore al fine di ottenere i certificati tessili in questione. E' stato accertato che la biancheria da letto era originaria del Pakistan e doveva pertanto essere sottoposta a dazi antidumping all'importazione nell'Unione europea.
- (10) Inoltre, in assenza del certificato "Form A", la merce non poteva beneficiare del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nell'Unione europea.
- (11) Alla luce di questi dati, il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole hanno riscosso un importo totale di XXXX EUR di dazi doganali e XXXX EUR di dazi antidumping, relativi alla dichiarazione DAU-XXXX, di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso.
- (12) A corredo della domanda delle autorità spagnole, il ricorrente ha indicato di aver consultato il dossier che le autorità doganali spagnole intendevano presentare alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.
- (13) Con lettera del 2 giugno 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni supplementari. Tali informazioni sono state parzialmente fornite con lettera del 10 marzo 2011, pervenuta alla Commissione il 31 marzo 2011.
- (14) Il 23 maggio 2011, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di inviare le informazioni mancanti. Tali informazioni sono state trasmesse con lettera del 25 novembre 2011, pervenuta alla Commissione il 2 dicembre 2011.
- (15) Il ricorrente ha confermato di aver preso cognizione del contenuto della lettera della Commissione e delle risposte che le autorità spagnole intendevano presentare.
- (16) L'esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 3 giugno 2010 e il 2 dicembre 2011.
- (17) Con lettera del 7 marzo 2012, pervenuta al ricorrente il 10 marzo 2012, la Commissione ha informato quest'ultimo dell'intenzione di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (18) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (19) Il ricorrente ha risposto con lettera del 29 marzo 2012, pervenuta alla Commissione il 2 aprile 2012.
- (20) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito l'11 aprile 2012 nel quadro del

Comitato del Codice doganale, sezione “obbligazione doganale e garanzie”, al fine di esaminare questo caso.

I. Esame della domanda ai sensi dell’articolo 236, in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

(21) Ai sensi dell’articolo 236, in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, si procede al rimborso dei dazi all’importazione quando si constati che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

(22) Ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l’importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di un errore dell’autorità doganale che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

A. Condizione relativa all’esistenza di un errore delle autorità doganali che non poteva ragionevolmente essere scoperto

(23) Nel caso in esame, si deve fare una distinzione tra l’obbligazione risultante dalla non ammissibilità della merce al trattamento tariffario preferenziale (dazi doganali “normali”) e l’obbligazione risultante dalla constatazione che la merce era di origine pakistana e sottoposta a dazi antidumping.

a) Dazi doganali normali

(24) Le importazioni nell’Unione europea di questo tipo di prodotto originario degli EAU possono beneficiare di preferenze tariffarie generalizzate quando i prodotti sono scortati da un certificato di origine “Form A” debitamente rilasciato dalle autorità competenti degli EAU. Nel caso in esame, l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale per i prodotti della sottovoce 6302 2290 era subordinata alla presentazione di un certificato di origine “Form A” alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione.

- (25) Dal dossier e, in particolare, da una e-mail delle autorità doganali spagnole del 13 gennaio 2012, risulta che in realtà alla dichiarazione doganale non è stato allegato nessun certificato “Form A”, mentre il ricorrente ha chiesto il trattamento preferenziale inserendo il codice 200 nel riquadro 36 della dichiarazione d’importazione, il che indica che viene richiesta l’applicazione del SPG. Nella lettera di risposta alla Commissione del 29 marzo 2012, il ricorrente ha sostenuto che un certificato di origine “Form A” non avrebbe aggiunto nulla alle informazioni che già figuravano nel dossier. L’assenza del certificato di origine “Form A” poteva tutt’al più essere un motivo per rifiutare il trattamento preferenziale relativamente ai dazi doganali. L’interessato sostiene comunque che il certificato di origine tessile rilasciato dalle autorità degli EAU mostra che il dossier contiene una prova dell’origine. A suo avviso, tale certificato di origine costituisce la prova che le autorità degli EAU hanno commesso un errore ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (26) Il ricorrente ritiene che l’assenza del certificato “Form A” potrebbe essere utilizzata dalle autorità doganali spagnole per chiedere la differenza tra l’aliquota daziaria normale (12%) e il dazio preferenziale (9,6%), ma che non dovrebbe essere utilizzata per respingere in toto la domanda.
- (27) Secondo la Commissione, non può essere invocato l’errore delle autorità degli EAU per quanto riguarda il trattamento preferenziale in base al SPG, dal momento che all’atto dell’importazione non è stato presentato alle autorità spagnole nessun certificato di origine “Form A” rilasciato dalle autorità degli EAU.
- (28) Non essendo stato presentato nessun certificato di origine “Form A”, non vi sono elementi che consentano di stabilire se le autorità degli EAU abbiano commesso un errore ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (29) Di conseguenza, non si può rilevare alcun errore da parte delle autorità doganali per quanto riguarda i dazi doganali normali.

b) Dazi antidumping

- (30) Per quanto riguarda i dazi antidumping, il ricorrente ha addotto che il rilascio di un certificato tessile di origine non preferenziale da parte delle autorità degli EAU costituisce un errore ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

- (31) Nella sua lettera di risposta alla Commissione del 29 marzo 2012, il ricorrente contesta il punto di vista della Commissione secondo cui, poiché le autorità del paese esportatore non sono competenti per quanto concerne i dazi antidumping, non è necessario stabilire se l'esportatore abbia fornito o meno un'errata presentazione dei fatti. Ritiene che accettare tale tesi sarebbe contrario alla tutela del legittimo affidamento della società.
- (32) Considerato il legittimo affidamento del ricorrente nel fatto che la merce fosse originaria degli EAU ai fini dell'applicazione delle regole di origine non preferenziale nel caso dei dazi antidumping, questi non dovrebbe sopportare le conseguenze di una falsa dichiarazione di origine, dato che non aveva alcun modo di sapere se l'origine EAU dichiarata fosse o meno corretta.
- (33) Secondo la Commissione, tuttavia, è noto che, per quanto riguarda l'applicazione delle regole di origine, un elemento di riferimento che viene sistematicamente preso in considerazione nell'istituzione di un dazio antidumping applicato ad un prodotto terzo è la sua origine, determinata sulla base delle regole di origine non preferenziale.
- (34) Le procedure e i meccanismi attuati nel quadro della determinazione dell'origine preferenziale e dell'origine non preferenziale sono autonomi e hanno obiettivi totalmente diversi. I primi sono volti a favorire lo sviluppo economico di alcuni paesi, mentre i secondi hanno lo scopo di garantire la corretta applicazione delle misure relative alla politica commerciale dell'UE, incluso il contrasto a talune pratiche commerciali sleali.
- (35) Sebbene occorra riconoscere che il certificato tessile rilasciato dalle autorità degli EAU era erraneo, il fatto che tali autorità abbiano commesso un errore non costituisce un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), primo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Gli errori cui si riferisce tale disposizione sono, come ha dichiarato la Corte⁵, quelli commessi da "qualsiasi autorità, la quale, nell'ambito delle sue competenze, fornisca elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali e sia quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore".
- (36) Orbene, nella fattispecie, l'applicazione del regolamento (CE) n. 397/2004 non rientra nella competenza di tali autorità. La società non poteva pertanto trarre alcun legittimo affidamento da un certificato tessile rilasciato dalle autorità degli EAU, per il quale, per di più, non era prevista alcuna procedura di cooperazione amministrativa come quella applicabile nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate.
- (37) Inoltre, spetta esclusivamente alle autorità doganali dell'Unione europea verificare che l'origine non preferenziale sia stata accertata correttamente e che la normativa pertinente, così

⁵ Causa C-348/89, Mecanarte, punto 22.

come pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, sia stata correttamente applicata. Pertanto, l'errore commesso dalle autorità degli EAU non costituisce un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

B. Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana

- (38) Se fosse stato accertato un errore delle autorità doganali, sarebbe necessario stabilire se l'interessato abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana. Non essendo stato rilevato alcun errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, non sarebbe necessario, in linea di principio, verificare se tali condizioni siano state rispettate.
- (39) La Commissione ha tuttavia esaminato l'argomentazione relativa alla buona fede e al rispetto delle disposizioni in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana addotta dal ricorrente.
- (40) Secondo le autorità spagnole, il ricorrente ha dato prova di buona fede e ha rispettato le disposizioni in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (41) Lo stesso ricorrente ha sostenuto la propria buona fede per tutto il periodo, a partire dall'acquisto della merce fino alla fase della procedura di recupero. Ha anche sottolineato di aver sempre cooperato con le autorità doganali spagnole fornendo informazioni per l'istruzione del dossier e il recupero dei dazi in gioco.
- (42) A sostegno della propria affermazione, il ricorrente argomenta che vi è stata una sola operazione d'importazione, poiché la merce importata non possedeva il livello di qualità e finitura atteso. Inoltre, come sottolineato dalle autorità doganali che hanno riscosso i dazi nel 2008, il ricorrente non ha commesso infrazioni secondo il diritto spagnolo. Tuttavia, il ricorrente ha inserito il codice 200, che corrisponde al SPG, nel riquadro 36 della dichiarazione, mentre non disponeva di un certificato "Form A".
- (43) Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana, la Commissione ha proceduto al seguente esame. L'articolo 199, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che "la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:
- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
 - l'autenticità dei documenti acclusi, e

- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.”

(44) Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma, il ricorrente non ha rispettato tutte le disposizioni in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana. Infatti:

- doveva sapere che il trattamento preferenziale SPG non può essere accordato ai prodotti in questione se non è stato presentato un certificato di origine “Form A” all’ufficio doganale all’atto dell’immissione in libera pratica,
- ha inserito il codice 200, che corrisponde al SPG, nel riquadro 36 della dichiarazione, mentre non disponeva di un certificato “Form A”.

(45) Da quanto sopra risulta che il rimborso dell’importo in questione non è giustificato ai sensi dell’articolo 236, in combinato disposto con l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.

II. Esame della domanda ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

(46) Ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, si può procedere al rimborso dei dazi all’importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 risultanti da circostanze che:

- corrispondono all’esistenza di una situazione particolare e
- non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato.

A. Esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(47) La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito che l’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio costituisce una clausola generale di equità e che l’esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁶.

⁶ Si veda la sentenza del 10 maggio 2001 relativa alle cause congiunte T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, *Kaufring AG et al. contro Commissione*, Raccolta 2001, p. II-1337.

(48) E' necessario stabilire se occorra considerare la situazione del ricorrente come eccezionale rispetto a quella degli altri operatori che esercitano la stessa attività.

(49) Deve essere fatta una distinzione tra l'obbligazione risultante dalla non ammissibilità della merce al trattamento tariffario preferenziale (dazi doganali "normali") e l'obbligazione risultante dalla constatazione che la merce era di origine pakistana e sottoposta a dazi antidumping.

a) Dazi doganali normali

(50) Non essendo stato presentato nessun certificato di origine "Form A" all'atto dell'importazione, il fatto che tale certificato possa essere stato rilasciato irregolarmente dalle autorità degli EAU non può essere considerato costitutivo di una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

b) Dazi antidumping

(51) Sebbene la Commissione abbia chiesto all'amministrazione spagnola e al ricorrente di fornire informazioni supplementari a corredo della domanda dell'operatore, il dossier non contiene nessun documento giustificativo proveniente dalla società che possa dimostrare l'esistenza di una situazione particolare in cui si sarebbe trovato l'interessato rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.

(52) In assenza di fatti che possano configurare una situazione particolare, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio non sia soddisfatta.

B. Assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

(53) Secondo le informazioni fornite dal ricorrente e confermate dalle autorità spagnole, non può essere attribuita allo stesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.

(54) In linea di principio, non potendosi configurare una situazione particolare, non sarebbe necessario stabilire se le altre condizioni di cui all'articolo 239 siano state rispettate.

(55) La Commissione, tuttavia, ha esaminato anche la seconda condizione di tale disposizione e ha concluso che il ricorrente era stato manifestamente negligente per le seguenti ragioni:

- doveva sapere che il trattamento preferenziale SPG non può essere concesso ai prodotti in questione se non viene presentato un certificato di origine "Form A" all'ufficio doganale all'atto dell'immissione in libera pratica,
- ha inserito il codice 200, che corrisponde al SPG, nel riquadro 36 della dichiarazione, mentre non disponeva di un certificato "Form A".

(56) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che il ricorrente non abbia agito con la diligenza richiesta e che la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia pertanto rispettata.

(57) Di conseguenza, non è giustificato concedere il rimborso dei dazi doganali normali e dei dazi antidumping richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il rimborso dei dazi doganali normali per un importo di XXXX EUR e il rimborso dei dazi antidumping per un importo di XXXX EUR richiesti dal Regno di Spagna in data 14 dicembre 2009 non sono giustificati.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione